

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

6.12.2006

B6-0632/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione orale B6-0120/06

a norma dell'articolo 108, paragrafo 5 del regolamento

da Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy Quint, Pierre Moscovici, Jean Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sergio Sousa-Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia I Cutchet, Ignasi Guardans e Michel Rocard

sulle implicazioni della firma della Convenzione dell'Aia sui titoli

B6-0632/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni della firma della Convenzione dell'Aia sui titoli

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti sui titoli detenuti presso un intermediario e la sua relazione esplicativa,
 - vista la proposta di decisione del Consiglio concernente la firma della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile a taluni diritti sui titoli detenuti presso un intermediario,
 - visto lo studio della Commissione su alcuni aspetti giuridici della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti sui titoli detenuti presso un intermediario,
 - vista la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 concernente i contratti di garanzia finanziaria e in particolare l'articolo 9,
 - vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
 - vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi e in particolare gli articoli 24 e 31, terzo trattino,
 - visti i pareri della Banca centrale europea,
 - vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla partecipazione del Parlamento europeo ai lavori della Conferenza dell'Aia in seguito all'adesione della Comunità del 7 settembre 2006,
 - vista la risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Compensazione e regolamento nell'Unione europea - prospettive future",
 - visto l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, secondo comma del trattato CE,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5 del regolamento,
- A. considerando che la Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile a taluni diritti su titoli detenuti presso un intermediario non è compatibile con le tre direttive denominate "collaterale", "finalità" e "liquidazione degli enti creditizi",
- B. considerando che la Commissione prevede pertanto di sottoporre a revisione queste tre direttive che sono state adottate in codecisione con il Parlamento europeo,

- C. considerando che tali direttive hanno postulato un principio detto PRIMA (Place of the Relevant Intemediary Approach, o approccio del luogo dell'intermediario pertinente) allo scopo di assicurare la sicurezza giuridica dei pagamenti e un efficace controllo sugli intermediari finanziari,
- D. considerando che in mancanza di armonizzazione dei diritti materiali in materia di proprietà, di diritto di voto e di diritti e obblighi dei depositari centrali nei confronti dei titolari dei conti e in particolare della distinzione tra gli attivi detenuti in proprio e quelli detenuti per conto di un cliente è necessario, prima di abbandonare il principio PRIMA, di consultare effettivamente il Parlamento europeo sulla base di un esame preliminare approfondito da parte di tutte le commissioni interessate,
- E. considerando che il Parlamento europeo dispone di un potere di parere conforme in merito alla ratifica della Convenzione dell'Aia,
1. ribadisce la necessità di un controllo democratico sui negoziati condotti nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato;
 2. insiste sulla necessità di una consultazione del Parlamento europeo prima della ratifica, in particolare sui progetti di mandati di negoziato e sull'utilità di clausole di deconnessione;
 3. ricorda l'attaccamento del Parlamento al principio PRIMA, alla definizione di un contesto comune per l'esercizio di attività di compensazione e di regolamento, alla lotta effettiva contro il riciclaggio e al rispetto delle intenzioni di voto degli azionisti;
 4. ritiene fondamentale assicurare la sicurezza giuridica ex ante per quanto riguarda la legge applicabile a talune questioni concernenti la detenzione, l'opponibilità e il trasferimento di titoli iscritti su un conto e detenuti presso intermediari, nonché le garanzie costituite su tali titoli in un contesto internazionale, e ridurre i rischi sistematici che potrebbero essere provocati da incertezze a tale riguardo;
 5. esprime la sua più viva preoccupazione per quanto riguarda le riserve avanzate più volte dalla Banca centrale europea in materia di rischio sistemico e il rischio di una crescita esponenziale dei litigi relativi all'esecuzione delle garanzie a cui i tribunali dovranno applicare una legge straniera allo scopo di determinare in particolare il posto che occupa in graduatoria;
 6. è del parere che un solo sistema giuridico debba disciplinare gli aspetti patrimoniali di tutti i titoli iscritti nei conti dei partecipanti in seno al sistema e, nello stesso modo, ritiene che un solo sistema giuridico debba disciplinare gli aspetti contrattuali della relazione tra il sistema e ognuno dei partecipanti allo scopo di proteggere il carattere definitivo, la sicurezza e la trasparenza del sistema;
 7. è del parere che la sicurezza delle transazioni intraeuropee debba avere la precedenza rispetto all'agevolazione delle transazioni tra l'Unione europea e il resto del mondo;
 8. deplora il carattere molto insufficiente del test di realtà (articolo 4, paragrafo 1 della Convenzione) e le esenzioni in materia di leggi di polizia (articolo 11, paragrafo 3 della Convenzione), cosa che rischia di incoraggiare la scelta delle leggi meno vincolanti e di

creare distorsioni nel mercato interno dei servizi finanziari;

9. invita la Commissione a presentargli uno studio esauriente di impatto sulle conseguenze dell'adesione per il diritto e l'economia dell'Unione europea; tale studio preciserà in particolare le conseguenze fiscali dell'adesione alla Convenzione, le conseguenze dei trasferimenti di rischi tra entità (depositari centrali, banche, titolari di depositi) in seguito all'abbandono del principio PRIMA, le conseguenze sull'esercizio del diritto di voto connesso al titolo, gli effetti sulla remunerazione del proprietario ultimo del titolo, la lotta contro gli abusi del mercato, la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'efficacia del sistema di regolamento e l'accertamento dei rischi di insolvenza degli enti creditizi;
10. chiede che tale studio di impatto sia adottato in via collegiale dai Commissari prima di adottarlo definitivamente a nome della Comunità;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.